

DXVI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 6 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Congedo	20479
Disegno di legge:	
(Deferimento a Commissioni in sede legisla- tiva)	20479
(Trasmissione dal Senato)	20480
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Tutela fisica ed economica delle lavoro- atrici madri. (37)	20480
PRESIDENTE	20480, 20484, 20485, 20490
TITOMANLIO VITTORIA	20481, 20483, 20485
NOCE TERESA	20481, 20489, 20494, 20500
REPOSSI	20481, 20500
GUCCHI	20482, 20499
LIZZADRI	20482
COPPA	20482, 20496
FEDERICI MARIA, <i>Relatore</i>	20483, 20484, 20490, 20495, 20502
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	20482, 20483, 20484, 20485, 20489, 20490, 20493, 20494, 20495
DI VITTORIO	20484, 20485, 20486, 20490, 20492, 20501
MARCONI	20485, 20487, 20488, 20489
PERROTTI	20488
MORELLI	20492
PALENZONA	20492
DAL CANTON MARIA PIA	20494
GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA	20494, 20495, 20501
GENNAI TONIETTI ERISIA	20497, 20499, 20500
NENNI GIULIANA	20498
DE MARIA	20499
LOMBARDI COLINI PIA	20500, 20501

	PAG.
Proposte di legge:	
(Annunzio)	20480
(Deferimento a Commissione in sede legislativa)	20480
(Ritiro)	20480
Risposte scritte ad interrogazioni (An- nunzio)	20480

La seduta comincia alle 10,30.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Tommasi.

(È concesso).

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame ed alla approvazione delle competenti Commissioni permanenti in sede legislativa:

« Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, contenente norme

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

per la pubblicità sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1401);

« Provvedimenti concernenti la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1402);

« Temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai comuni della Repubblica per l'impianto di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1403);

« Aumento della indennità di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1410).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza il seguente disegno di legge, già approvato dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi della Camera dei deputati e modificato da quella Commissione speciale:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità » (520/30-C).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione speciale per la ratifica dei decreti.

Deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di ieri la IV Commissione (finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge di iniziativa del deputato Castelli Avolio: « Concessione all'ordinario diocesano di Teramo del contributo straordinario di lire 20 milioni per la costruzione nel rione Giacomo Matteotti della chiesa di San Berardo » (1167), già deferita al suo esame in sede referente, le sia assegnata in sede legislativa.

Se non vi sono osservazioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Riccio, Leone, Caserta, Rocco, Colasanto, Firrao, Liguori, Notarianni, D'Ambrosio, Numeroso, Titomanlio Vittoria, Improta, Pietrosanti, De Michele, Jervolino Angelo Raffaele, Chatrian, Leonetti e Mazza:

« Costituzione del comune di Volla ed aggregazione della frazione Massa di Somma al comune di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli » (1420);

« Ricostituzione della pretura a Palma Campania » (1421);

dal deputato Bianchi Bianca:

« Modifica degli articoli 71 e 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (1422).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti, la prima in sede legislativa.

Annunzio di ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che i deputati Lucifredi e Conci Elisabetta hanno dichiarato di ritirare la proposta di legge di loro iniziativa:

« Disciplina particolare per il personale insegnante del collocamento a riposo coi benefici previsti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 luglio 1948 ».

La proposta è stata, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

Essendo stati approvati gli articoli 1 e 2, passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

GECCHERINI, *Segretario*, legge:

« È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri le lavoratrici di cui all'articolo 1 durante la gestazione a partire dalla presentazione del certificato di gravidanza di cui all'articolo 21 della presente legge e per tre mesi dopo il parto, e fino a sette mesi ove provvedano direttamente all'allattamento del proprio bambino.

« Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni nel periodo per il quale è previsto il divieto di cui all'articolo 2 ».

PRESIDENTE. La onorevole Vittoria Titomanlio ha proposto il seguente emendamento:

« *At primo comma, dopo le parole: lavori pericolosi, faticosi od insalubri, aggiungere le parole: previsti dall'articolo 10 della legge 26 aprile 1934, n. 653, e successive modificazioni, e dal regolamento di esecuzione della presente legge* ».

Ha facoltà di svolgerlo.

TITOMANLIO VITTORIA. Il mio emendamento aggiuntivo mira a rendere operante la legge, nell'attesa che un regolamento disciplini la materia e precisi quali siano i lavori nocivi. A mio avviso, è necessario agganciarsi alla legge 26 aprile 1934, alle successive modificazioni, ed anche alle tabelle annesse al decreto 7 agosto 1936.

Data l'utilità della proposta per l'applicazione tempestiva della legge, invito la Camera ad approvare l'emendamento.

NOCE LONGO TERESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCE LONGO TERESA. Nella discussione in sede di Commissione avevamo escluso questa dizione, soprattutto per due ragioni: prima, perchè ogni elencazione, evidentemente, è restrittiva e possono sfuggirvi delle voci: seconda — e su questa ragione mi voglio particolarmente fermare — perchè dal 1934 ad oggi si è verificato nell'industria un tale progresso di carattere tecnico, specialmente nel settore chimico, che possono esservi dei lavori nocivi o insalubri non elencati nella legge del 1934, perchè allora non esistevano.

La Commissione era venuta nella determinazione di adottare la formula proposta, poichè non si tratta di questione che comporti oneri finanziari, bensì di meglio tutelare, dal

punto di vista fisico, la maternità della donna che lavora.

Per queste ragioni assolutamente evidenti, io pregherei l'onorevole Titomanlio di ritirare l'emendamento proposto; altrimenti potrebbero nascere domani delle controversie e, mentre si attenderà la decisione, le donne gestanti, che avranno chiesto di venire escluse da determinati lavori, dovranno continuare a compiere quei lavori. In sostanza, vi è soltanto la preoccupazione di escludere da questi lavori, nocivi, pesanti o insalubri le madri lavoratrici e di assegnarle ad altro lavoro, come stabilisce il testo della Commissione. Ritengo che non vi dovrebbero essere contestazioni su questo punto, e prego perciò, nuovamente l'onorevole Titomanlio di ritirare il suo emendamento.

TITOMANLIO VITTORIA. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITOMANLIO VITTORIA. Rispondo all'onorevole Noce che è proprio per rendere operante la legge che ci agganciamo alla legge precedente, nell'attesa che il regolamento disciplini la materia, anche perchè l'articolo è impreciso su questo punto.

REPOSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPOSSI. Voterò a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Titomanlio, pur condividendo le preoccupazioni dell'onorevole Noce, perchè evidentemente, lasciando una legge formulata in maniera così indeterminata, potremmo, in sede di applicazione nel campo del lavoro, determinare delle situazioni che turberebbero l'attuazione della legge.

Nell'emendamento in esame, intanto, si comincia col precisare che vi è una tabella. Ricordo che ad un certo momento in Commissione si è cercato di esaminare quali aggiunte si potessero apportare alla tabella di cui alla legge 26 aprile 1934. La sottocommissione, nominata per l'aggiornamento eventuale di questa tabella, si è trovata subito in serie difficoltà per la varietà del campo del lavoro e per le modifiche determinatesi, attraverso il tempo, nella tecnica del lavoro. Si è infine approvata la formulazione ora sottoposta al nostro esame che però, nella sua indeterminatezza, finirebbe certamente col turbare il campo del lavoro.

L'emendamento proposto si richiama anzitutto a qualcosa di preciso e di determinato e cioè — ripeto — alla tabella prevista dall'articolo 10 della legge 26 aprile 1934, n. 653, e successive modificazioni. Inoltre,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

l'emendamento in oggetto rimanda al regolamento di esecuzione della presente legge l'aggiornamento della tabella in questione. Quindi ritengo che, accettando l'emendamento proposto, non solo si porterebbe un nuovo equilibrio, ma si toglierebbero anche elementi di dubbio nell'applicazione pratica della legge.

Per quanto riguarda i lavori di trasporto, di sollevamento di pesi, ecc., voglio pensare che nel campo del lavoro vi sia sempre un senso di umanità che guidi alla giusta applicazione delle disposizioni legislative.

Per le ragioni anzidette ritengo che sia necessario approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Titomanlio all'articolo 3.

CUCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI. Sono favorevole al testo della Commissione, perchè — come ha riconosciuto, del resto, l'onorevole Repossi — l'articolo 10 della legge 26 aprile 1934 è un articolo non aggiornato ai progressi attuali della tecnica, soprattutto nel campo dell'industria. Approvando l'emendamento Titomanlio, verremmo a stabilire che i lavori faticosi, pericolosi od insalubri sono oggi quelli che erano nel 1934, mentre alcune di tali attività, allora pericolose od insalubri, oggi coi progressi della tecnica non lo sono più e nuove attività, soprattutto nel campo chimico e in altri settori, allora non pericolose, lo sono oggi a causa di nuovi procedimenti di lavorazione.

Perciò ritengo che sia erroneo agganciarsi alla legge del 1934, e quindi imprudente accogliere l'emendamento dell'onorevole Titomanlio, in quanto esso darebbe adito alla possibilità, almeno per un certo periodo di tempo, di sottoporre la gestante a delle fatiche, a dei lavori che sono nocivi a lei e al nascituro. Ritengo pertanto un errore agganciarsi alle norme della legge del 1934.

LIZZADRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIZZADRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le osservazioni ora fatte dall'onorevole Repossi furono già ampiamente esaminate in Commissione, e, senza offendere nessuno — sindacalisti, tecnici, medici, uomini specialisti della materia, insomma — tutti furono d'accordo, che dal 1934 al 1950, essendo trascorsi sedici anni, con una guerra mondiale, i progressi tecnici e chimici hanno raggiunto sviluppi tali che non potevano essere certamente contemplati nelle norme della legge del 1934. Questi progressi, inoltre, si sono verificati con maggiore ampiezza proprio nel settore dove lavorano le donne,

come, nel settore tessile, chimico, e in parte anche in quello metalmeccanico. In Commissione furono avanzate le stesse obiezioni, ma d'accordo che non si potesse improvvisare una nuova legge che specificasse quali fossero oggi i lavori insalubri e pericolosi, si restò d'intesa e si convenì che era meglio estendere le provvidenze a queste lavoratrici, senza riferimento alle norme della legge del 1934. L'onorevole Repossi, poco fa si è richiamato all'umanità dei datori di lavoro. Noi non siamo del suo stesso parere, perchè riteniamo che i datori di lavoro, non come uomini, ma come imprenditori, fino ad oggi non hanno dimostrato quella umanità alla quale si è appellato l'onorevole Repossi. Nei conflitti fra i loro interessi e il bene dell'umanità, essi hanno preferito piuttosto i loro profitti che il bene dell'umanità stessa. Per queste ragioni preghiamo gli onorevoli colleghi della maggioranza di tener conto che queste obiezioni furono ampiamente dibattute in sede di Commissione e, se non all'unanimità, certo a stragrande maggioranza la Commissione votò nel senso da noi indicato.

COPPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPA. In verità, non si può dar torto alla tesi che abbiamo ascoltata or ora, perchè, in effetti, la medicina del lavoro ha dimostrato in questi anni che vi sono anche altri lavori nocivi oltre quelli previsti nella legge del 1934, e che non sono contemplati nell'emendamento della collega Titomanlio. Tuttavia la dizione dell'articolo 3 è imprecisa, e allora, quanto meno, sarebbe necessario un riferimento all'organo cui compete stabilire quali siano i lavori nocivi e pericolosi.

L'emendamento che discutiamo è troppo inadeguato, ed è certamente inadeguato allo stato attuale della tecnica industriale. Ed allora, siccome presso il Ministero del lavoro esiste l'ispettorato del lavoro...

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'ispettorato è organo di vigilanza, non di deliberazione. È il Parlamento che deve stabilire quali sono i lavori insalubri.

COPPA. Noi dobbiamo dire che i lavori faticosi o insalubri devono essere specificati dall'ispettorato medico, per esempio, del Ministero del lavoro, dove la voce dei vari industriali e delle categorie interessate può farsi sentire. Illustre sottosegretario, la situazione è questa: si può forse negare che dal 1934 ad oggi i lavori insalubri si siano moltiplicati?

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nessuno lo nega.

COPPA. Chi sapeva che il berillio, adoperato prima soltanto per ornare le mani delle signore con quelle belle pietre azzurrine, adesso è impiegato nella fabbricazione dell'acciaio e si è dimostrato nocivo alla salute?

Per misura prudenziale è necessario che la dizione della norma, pur non dando adito a tutte le discussioni che questa espressione generica può dare, dia però la possibilità di una applicazione più larga del concetto di lavoro insalubre o nocivo.

TITOMANLIO VITTORIA. Si può modificare l'emendamento aggiungendo, dopo le parole « legge 26 aprile 1934, n. 653 », le altre: « fino al regolamento di esecuzione della presente legge ».

PRESIDENTE. Occorrerà, ritengo, maggiore chiarezza.

Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Titomanlio?

FEDERICI MARIA, *Relatore*. Non è sfuggito a me, e neppure ai colleghi, che l'articolo presenta una formulazione molto indeterminata; ma non riuscimmo a determinarla meglio proprio per i motivi esposti dall'onorevole Noce e dall'onorevole Coppa. La legge del 1934 non può più valere, nel senso che non possiamo più fare riferimento ad essa, sia per eccesso, sia per difetto, perchè se molte lavorazioni nocive sono aumentate è vero pure che le industrie più moderne si sono date delle attrezzature che meglio tutelano la difesa della salute. Quindi la legge del 1934 non dovrebbe essere invocata essendo superata o per eccesso o per difetto.

Un riferimento, però, forse si dovrebbe fare, sia per evitare eccessive vertenze nel campo del lavoro, sia perchè si è fatto sempre riferimento ad una legge di questo genere, o a un regolamento anteriore, o vigente. Quindi è impossibile, anche dal punto di vista formale, che nell'articolo non si faccia riferimento ad una disposizione del genere.

Cerchiamo, allora, di venirci incontro e di trovare la formula migliore, sia pure di carattere provvisorio. In questi due anni — e la colpa è di tutti noi — avremmo dovuto pensare ad aggiornare questi elenchi e presentare una legge che riguardasse l'ammissione o non ammissione delle donne a determinate forme di lavoro. Se ciò non è stato fatto la colpa è nostra; però possiamo rimediare immediatamente, facendo riferimento nel frattempo ad un regolamento o ad una legge che stabilisca le forme di lavoro nocivo per le donne. Cer-

chiamo di farlo senza menzionare la legge del 1934, bensì, genericamente le disposizioni vigenti, e così l'articolo non dovrà essere modificato successivamente, appena si introdurranno ulteriori modificazioni alla legislazione vigente in materia.

Con ciò la Commissione ritiene di essere venuta incontro alle diverse esigenze.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io credo che la Camera abbia intenzione di fare una legge che assicuri una effettiva, efficace tutela alle lavoratrici madri, e che non voglia limitarsi a delle enunciazioni generiche, che lasciano il tempo che trovano. Quando in una legge si dice che è vietato adibire le donne in stato di gestazione a lavori insalubri, pesanti e faticosi, si fa una affermazione vaga, generica, che praticamente rimette la tutela a quel buon volere del datore di lavoro a cui non crede l'onorevole Lizzadri, e a cui non credo nemmeno io. Per tutelare le lavoratrici madri, dobbiamo invece dettare delle disposizioni precise. Non basta dire che è vietato adibirle a lavori insalubri; bisogna anche fare riferimento ad una norma che definisca tali lavori, perchè soltanto così le lavoratrici e gli organi ispettivi potranno, nei singoli casi, controllare se esiste una violazione della legge, oppure no. Se non si ricorre ad una definizione di lavori pesanti, insalubri e faticosi, corriamo il rischio di non dare una effettiva tutela alle lavoratrici madri, il che non è certo nelle intenzioni della maggior parte della Camera.

Quale è la situazione attuale? V'è la legge del 1934, che contiene delle tabelle, nelle quali i lavori insalubri, pesanti e faticosi sono indicati con una notevole precisione e con una sfera di applicazione piuttosto larga. Si dice che questa legge non è adeguata alle condizioni di oggi. Io potrei anche ammetterlo, entro certi limiti, ma è chiaro che intanto è possibile riferirsi al dato certo di quella legge, salvo poi a migliorarla e completarla. E vorrei dire anche all'onorevole Coppa che la definizione dei lavori insalubri, pesanti e faticosi deve essere fatta attraverso un norma, che non può essere dettata se non dal potere legislativo, e che comunque non potremmo lasciare ad un organo di esecuzione della legge la possibilità di dettare norme per definire quali sono questi lavori.

In ogni modo, lo ringrazio per l'apprezzamento che egli ha fatto di un organo del Ministero del lavoro, ma esso non può uscire dai suoi compiti di vigilanza creando esso

DISCUSSIONI. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

norme obbligatorie per le aziende ed i lavoratori. È meglio la legge del 1934 che niente. Comunque mi pare che l'onorevole proponente non abbia avuto l'intenzione di dire che la definizione di lavori insalubri, pesanti e faticosi debba essere cristallizzata alla legge del 1934. Ella, infatti, ha previsto le successive modificazioni che dovranno — proprio per il progresso della tecnica e della medicina del lavoro — non tardare. D'altra parte, la stessa onorevole proponente ha ritenuto che si possa fare una definizione dei lavori insalubri e pesanti nel regolamento di esecuzione della legge. Ora, fino a che non intervengano le modificazioni alla legge del 1934, fino a che l'integrazione di quella legge non sarà stata fatta con un regolamento di esecuzione di questa legge, per lo meno per una ragione di tutela delle lavoratrici madri, la Camera dovrebbe indursi ad accogliere l'emendamento Titomanlio. In sostanza, si dovrebbe scegliere tra il metodo della norma precisa, che dia effettiva tutela, ed il metodo delle enunciazioni generiche e vaghe, che possono soddisfare probabilmente anche articoli di giornali, manifestazioni e comizi, ma che evidentemente privano le lavoratrici di quella tutela che la Camera vuole sul serio ad esse conferire (*Approvazioni*).

Concludendo, non ho difficoltà ad accogliere la seconda formulazione dell'emendamento, per quanto io ritengo che quello formulato all'inizio desse già una garanzia sufficiente, accennando ai lavori insalubri e faticosi di cui alla legge del 1934.

Sarebbe, anzi, opportuno conservare questa formula, perché non bisogna dimenticare che la legge del 1934 non riguarda soltanto le lavoratrici gestanti, bensì tutte le lavoratrici in genere. Ora, io penso che si debba spingere il legislatore a modificare tutta la legge del 1934, non soltanto per le lavoratrici gestanti, ma per le lavoratrici in genere, in modo che per tutte le lavoratrici si abbia l'adeguamento al progresso tecnico e al progresso della medicina del lavoro.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Vorrei proporre la seguente formulazione da sostituire a quella dell'onorevole Titomanlio: «previsti dalle disposizioni vigenti, fino all'applicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, conterrà una tabella dei lavori nocivi ed insalubri».

Questa formulazione contiene un'indicazione nel senso che la nuova tabella che dovrebbe contenere il regolamento di esecu-

zione di questa legge deve tendere a rendere più larga la tabella stessa e ad adattarla alle esigenze attuali moderne. Io credo quindi, che il testo da me proposto possa soddisfare tutte le esigenze manifestatesi e possa trovarci tutti concordi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

FEDERICI MARIA, *Relatore*. Signor Presidente, io non comprendo come si possa inserire in questo articolo 3 un'indicazione, un suggerimento per una legge da emanare successivamente.

PRESIDENTE. No, si tratta del regolamento di esecuzione.

FEDERICI MARIA, *Relatore*. Sta bene; ma, in sostanza, qui si dice che faremo un regolamento il quale si dovrà muovere in una direzione piuttosto che in un'altra, il che mi sembra strano. Mi pare che il riferimento alle leggi vigenti sia più consigliabile: per ora la legge vigente è solo quella del 1934; domani sarà l'altra che faremo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho l'impressione che si voglia evitare a tutti i costi il riferimento alla legge dell'aprile del 1934, poichè mi pare che tutte le proposte non abbiano se non questa preoccupazione, una volta che l'unica legge al riguardo oggi esistente è quella del 1934.

Ora, che questa legge non sia una legge definitiva, lo ammette l'onorevole Titomanlio quando accenna alle successive modificazioni. Ed è evidente che queste successive modificazioni sono quelle già intervenute fino a questo momento e quelle che in prosieguo di tempo potranno intervenire. Vi è, poi, il riferimento al regolamento di esecuzione di questa legge, quindi vi è anche, indipendentemente da un nuovo provvedimento legislativo, già in sede di regolamento, la possibilità di integrazione della legge del 1934.

Tutte le formule proposte non sono che variazioni allo stesso motivo che ispira l'emendamento Titomanlio. Penserei — in attesa di conoscere la precisa formulazione di questi testi — che, allo stato attuale delle cose, poichè è necessaria una indicazione precisa, una definizione dei lavori insalubri o faticosi, che sia il caso di riferirsi alla legge del 1934 e, nello stesso tempo, di non cristallizzarsi su tale legge. A ciò, appunto, si perviene prevedendo le successive modificazioni e la delega al Governo per il regolamento di esecuzione.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

È chiaro che il Governo si avvarrà di questo potere regolamentare precisamente allo scopo di adeguare la tabella dei lavori faticosi o insalubri a quello che è il progresso tecnico e della medicina del lavoro; anzi, in proposito io desidero dare una esplicita assicurazione alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, mi pare superflua, dal punto di vista della tecnica legislativa, la specificazione che il regolamento di esecuzione della legge deve contenere una tabella. La tabella vi sarà, se necessario. Mi sembra sufficiente, se ella consente — e così si andrebbe incontro anche alle preoccupazioni dell'onorevole relatore — dire: « previsti dalle disposizioni vigenti, fino alla pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge ».

DI VITTORIO. Sta bene, signor Presidente, accetto questa formulazione.

PRESIDENTE. Onorevole Titomanlio, mantiene il suo emendamento?

TITOMANLIO VITTORIA. Aderisco all'emendamento dell'onorevole Federici il quale parla di « leggi vigenti » e modifico in tal senso il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 3 con l'emendamento aggiuntivo testé concordato:

« È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri, previsti dalle disposizioni vigenti sino alla pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge ».

(È approvata).

La restante parte del primo comma è del seguente tenore:

« Le lavoratrici di cui all'articolo 1 durante la gestazione a partire dalla presentazione del certificato di gravidanza di cui all'articolo 21 della presente legge e per tre mesi dopo il parto, e fino a sette mesi ove provvedano direttamente all'allattamento del proprio bambino ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Osservo che nella seconda parte del primo comma, per ragioni di coordinamento, occorre precisare che il certificato di gravidanza è quello « di cui all'articolo 2 ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la seconda parte del primo comma

dell'articolo 3 con questa modificazione formale.

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni nel periodo per il quale è previsto il divieto di cui all'articolo 2 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura. CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i tre mesi precedenti la data, presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza, se addette all'industria, e durante le otto settimane precedenti il parto se addette ai lavori agricoli; per tutte le altre categorie il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro viene fissato in sei settimane precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto;

c) durante otto settimane dopo il parto ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti dagli onorevoli Marconi, Tozzi-Condivi, Carratelli, Mussini, Bartole, Diecidue, Burato, Cappi, Dal Canton Maria Pia e Conci Elisabetta:

« All'alinea a), sostituire alle parole: durante i tre mesi precedenti, le parole: durante i due mesi precedenti; e alle parole: e durante le otto settimane precedenti, le parole: e durante le quattro settimane precedenti.

« All'alinea c), sostituire alle parole: durante otto settimane dopo il parto, le parole: durante sei settimane dopo il parto.

« Aggiungere il seguente comma:

« Tale divieto non riguarda la moglie e le figlie del datore di lavoro, purché con lui conviventi ».

L'onorevole Marconi ha facoltà di illustrarli.

MARCONI. Questi emendamenti sono dovuti a considerazioni di carattere generale e a qualche considerazione di carattere particolare. L'articolo, nel testo governativo, vietava di adibire al lavoro le donne durante le sei settimane precedenti la data presunta del parto. La formula della Commissione aumenta tale periodo da sei a dodici settimane, cioè da un mese e mezzo a tre mesi.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

Secondo me, tali termini eccedono nel senso che quello del Governo è insufficiente mentre quello della Commissione è esagerato, per cui avrei pensato di fissare tale periodo di inattività della donna in otto settimane, cioè due mesi, precedenti al parto. Penso infatti che l'assistenza occorre farla nei limiti giusti per non correre il rischio di rendere la legge inefficace. Io stesso ho avuto occasione di assistere a fenomeni di questo genere: ospedali che rifiutano di ricoverare gli assistiti dell'istituto di malattia perché questo istituto da un anno non paga; ammalati assistiti da tale istituto che sono disposti ad aumentare di tasca propria 8 o 10 volte la retta dell'istituto stesso pur di farsi ricoverare in case di cura di lusso. Questa situazione passiva dell'istituto è dovuta in parte all'assistenza a categorie che non ne hanno bisogno o ne hanno bisogno in misura minore e si risolve in definitiva in un danno alle categorie più indigenti.

L'emendamento ha poi una giustificazione anche tecnica: occorre tener presente che la diagnosi relativa all'età della gravidanza il medico la fa sopra dei dati anamnestici, cioè riferiti dalla donna ed è evidente che questa nel suo interesse cercherà di influire sulla diagnosi del medico che potrà essere sbagliata di più settimane e anche di un mese.

Comunque anche se questo non si verificasse, il periodo ragionevole di inattività in precedenza del parto è quello di due mesi.

Siccome poi la Commissione ha discriminato fra lavoratrici dell'industria e lavoratrici dell'agricoltura, io ho mantenuto tale discriminazione: però sarei disposto a rinunciarvi.

Per quanto riguarda poi al periodo successivo al parto la Commissione ha stabilito il riposo in otto settimane. Io avrei ridotto tale periodo a sei settimane perché il puerperio, secondo il concetto medico, è il tempo che viene impiegato perché tutto ritorni alla norma, perché tutti gli organi genitali modificati dalla gestazione e dal parto ritornino perfettamente alla norma. Questo periodo è di 40 giorni, tant'è vero che in certe lingue non si adopera la parola puerperio ma « periodo dei 40 giorni ». Sei settimane con un piccolo margine di sicurezza corrispondono a questo periodo dei « 40 giorni ».

Bisogna poi tener presente, a proposito di questa proposta riduzione dell'inattività prima e dopo il parto che vi sono altri articoli: l'articolo 3 che vieta i lavori pesanti, l'articolo 5 che dà facoltà all'ispettorato del lavoro di intervenire in casi particolari; ma,

nella norma, quando tutto è normale e va bene, io penso che il periodo di 8 settimane prima del parto e il periodo di 6 settimane dopo il parto rappresentino i periodi giusti e ragionevoli.

Io credo che la Camera possa senza difficoltà accogliere questo emendamento, il quale è proposto proprio nell'intento di fare l'interesse delle lavoratrici, perché, se daremo una assistenza ragionevole e proporzionata alle possibilità, questa assistenza sarà efficace; diversamente, metteremo qui delle belle parole, ma l'assistenza non sarà effettiva.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Onorevoli colleghi, gli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 4 della legge sono i più gravi fra tutti quelli che, con un colpo di scena, sono stati presentati improvvisamente dopo la discussione generale, nelle condizioni che abbiamo già avuto occasione di criticare.

Io non credo che il Parlamento possa approvare questi emendamenti. Il Parlamento di una Repubblica fondata sul lavoro non può, nella sua azione legislativa, in sede di legislazione sociale, respingere i lavoratori e le lavoratrici da posizioni che essi hanno già conquistate! In tutto il mondo, e anche in Italia, ad onore della nostra povera Italia, l'attività legislativa nel campo sociale ha teso sempre a precorrere un po' i tempi, a segnare una via di progresso, o per lo meno a consolidare e dar valore e forza di legge a conquiste già realizzate nel campo sindacale. Non credo che ci siano dei precedenti, anche sotto il regime fascista — almeno dal punto di vista formale, giuridico, legale — di un intervento legislativo che abbia respinto condizioni già acquisite dai nostri lavoratori. Dunque, io non credo e non penso che il nostro Parlamento possa approvare questi emendamenti.

Abbiamo un contratto di lavoro interconfederale, cioè sottoscritto dai datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali; abbiamo un contratto per i tessili, industria che in prevalenza occupa manodopera femminile. In questi contratti, accettati, sottoscritti e — potrei aggiungere — anche osservati ed applicati dai datori di lavoro, è stabilito il periodo di tre mesi di esenzione dal lavoro delle lavoratrici gestanti. Vogliono i deputati rimproverare agli industriali di aver concesso troppo? Ma troppo a chi? Non ai lavoratori in generale, ma alla donna nella funzione più alta e più umana, quella di madre, tenendo a proteggere la madre ed il nascituro. È possibile che il

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

Parlamento voglia andare indietro? Io so che si può muovere questa obiezione: in fondo, la legge stabilisce un *plafond*, un minimo, mentre nulla vieta che in campo sindacale si possa ottenere di più. Questo è vero, è evidente: si può ottenere di più, e si può ottenere di più da parte di coloro che sono più forti, perché si tratterà di strappare queste maggiori conquiste con la forza, con l'azione sindacale, quindi con gli scioperi, con le agitazioni. Ma non sempre, non in tutti i settori e non in tutte le regioni d'Italia si possono stabilire rapporti di forza tali da consentire ai lavoratori, almeno, di conservare le migliori condizioni che sono riusciti a conquistarsi, e meno ancora conquistare condizioni migliori di maggior vantaggio. E la legge deve avere, appunto, lo scopo di proteggere quei cittadini, in questo caso quelle lavoratrici madri che si trovano in condizione di non potere con la loro forza individuale, con la forza collettiva delle loro organizzazioni sindacali, provvedere direttamente alla tutela dei propri diritti, della propria salute, in questo caso. Ma è certo che una legge la quale, anche tenendo conto della situazione generale, stabilisca una condizione più svantaggiosa per i lavoratori, costituisce un'arma per i datori di lavoro ed una condizione di svantaggio, di remora, un ostacolo per i lavoratori. Così il Parlamento della Repubblica, fondata sul lavoro, interviene per dare una mano ai datori di lavoro perché respingano più indietro i lavoratori da condizioni che hanno già acquisito. È impossibile. Mi pare che dovrebbe essere inammissibile una risoluzione di questo genere.

L'onorevole Rubinacci sa che, se è vero teoricamente che la legge costituisce un *plafond*, che non impedisce condizioni di maggior vantaggio, tuttavia vi sono categorie di datori di lavoro che già ora si sono rifiutate di stipulare contratti di lavoro e di fare riferimento diretto a questa clausola, in attesa della legge. E quando gli industriali avranno la legge nelle mani, cercheranno con tutta la loro forza di respingere indietro i lavoratori, in questo caso le lavoratrici.

Credete voi, onorevoli colleghi della maggioranza, che sia possibile al Parlamento votare una legge che si offra come un'arma ai datori di lavoro per negare ai lavoratori condizioni di maggior favore già acquisiti? Credo di no. Né gli argomenti portati a sostegno dei suoi emendamenti dall'onorevole Marconi possono convincere alcuno: quegli argomenti li sentiamo ripetere da anni. Ogni volta che ci si oppone al progresso, si dice sempre che è meglio fare un passo

piccolo, anziché un passo grande, perché si può spezzare la gamba; è meglio andare piano, è meglio essere prudenti. Insomma, questi sono gli argomenti che si oppongono ad ogni espressione, ad ogni affermazione del progresso, in tutte le sue manifestazioni, non soltanto nel campo sociale.

Perciò, questi argomenti, dal punto di vista medico, scientifico, possono essere contraddetti da professionisti di altrettanto valore quanto quello dell'onorevole Marconi. Anzi, in sede di Commissione sono stati contraddetti.

Il professore Di Donna, specialista al Ministero del lavoro in materia, è venuto davanti alla Commissione a sostenere che, dal punto di vista scientifico e dal punto di vista umano, è necessario stabilire questa esenzione dal lavoro per almeno tre mesi prima del parto. Dunque, anche autorevoli personalità della scienza medica hanno manifestato non solo la loro opinione, ma l'esigenza obiettiva che queste donne, lavoratrici madri siano esentate dal lavoro almeno tre mesi prima del parto. Ed è per questo che in Commissione su questo punto ci siano trovati d'accordo. Ora, in queste condizioni, vorrei chiedere all'onorevole Marconi di volere ritirare il suo emendamento.

MARCONI. Non lo ritiro.

DI VITTORIO. Signor Presidente, poiché il collega Marconi insiste, vorrei richiamare l'attenzione della Camera su un fatto che assume il valore d'uno scandalo. È una questione di grande interesse, non soltanto particolare, relativo a questa legge, ma da cui si possono anche trarre alcune conclusioni di carattere politico e generale anche sulla funzione e sul valore del Parlamento. Come ha spiegato l'onorevole Federici, nella sua relazione interessante, documentata, chiara, obiettiva ed umana (perché è una donna che parla), la Commissione ha lavorato due anni. Su questo punto e sugli altri punti fondamentali del disegno di legge presentato dalla Commissione, tutti i commissari hanno discusso a lungo, ma poi si sono trovati d'accordo.

Che cosa significa l'accordo della Commissione? La decisione unanime della Commissione è, per me, l'espressione della volontà autonoma e indipendente del Parlamento. Poi sono venuti gli emendamenti. Da quale volontà sono animati questi emendamenti? Essi sono venuti da una volontà esterna al Parlamento. È certo: formalmente è stato il Governo che ha suggerito questi emendamenti. Prima aveva pensato di presentarli diretta-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

mente, ma poi ha pensato che era più prudente farli presentare a vari deputati della maggioranza. Non si può dire che il Governo sia qualche cosa di esterno al Parlamento, no; il Governo ha seguito i lavori della Commissione per due anni...

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Solo da pochi mesi io sono a questo posto.

DI VITTORIO. Io parlo del Governo in forma impersonale. Ella è un sottosegretario, non è il Governo.

Ora, ripeto, il Governo ha seguito i lavori della Commissione. Perché esso non è intervenuto a mano a mano che si votavano gli articoli, o stavano per essere votati, per spiegare le ragioni della sua opposizione a questo o a quell'altro articolo importante?

Ricordo che durante i lavori della Commissione nessuno della maggioranza parlamentare e nessun membro del Governo ha fatto delle opposizioni; quindi il disegno di legge approvato dalla Commissione e presentato alla Camera con l'unica relazione di un deputato della maggioranza, accettata dalla stessa minoranza, è l'espressione del Parlamento, della volontà libera, autonoma, dei parlamentari.

Oggi una volontà esterna al Parlamento cerca d'imporsi. Quale è questa volontà esterna? Quando si compie un misfatto, un delitto, un crimine, tutti coloro che sono chiamati ad indagare, la prima questione che si pongono è quella di sapere chi poteva avere interesse a compiere quel crimine, a chi quel crimine poteva giovare.

Ebbene, signori, a chi può giovare di ridurre a due mesi il periodo di esenzione dal lavoro prima del parto delle donne lavoratrici? Chi profitta di questo? Solo gli industriali, i datori di lavoro. Ed ecco che noi ci troviamo alla presenza di questo fatto: la volontà del Parlamento da una parte e della Confindustria dall'altra, ed è la volontà della Confindustria che oggi tenta di sovrapporsi a quella del Parlamento.

L'esito di questa discussione, ed il voto su questo punto, dirà se in Italia le leggi sono fatte dal Parlamento oppure dalla Confindustria o dalla Confida.

Noi attendiamo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PERROTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERROTTI. Dopo le parole del collega Di Vittorio, che mi pare abbia esaurito l'argomento, vorrei soltanto, dal punto di vista sanitario, sottolineare che quanto ha asserito l'onorevole Marconi non corrisponde ai

dettagli moderni della scienza. Anzitutto ognuno sa che la donna, negli ultimi momenti della gravidanza, attraversa un periodo di particolare deficienza, per cui ogni sforzo influisce sulla salute sua e, soprattutto, su quella del nascituro. È poi particolarmente grave quanto ha detto l'onorevole Marconi per il puerperio, cioè che duri 40 giorni.

Quaranta giorni sono per la purificazione; ma quando la mamma, dopo che ha partorito, è occupata nelle cure per il neonato, nelle proprie necessità domestiche, e poi si pretende che vada anche a lavorare, allora questo puerperio in senso classico, nel senso della purificazione, non può valere per le lavoratrici.

Infine, per non tediare ulteriormente la Camera, dirò solo che noi facciamo una cosa non degna di questo Parlamento, se, attraverso questi successivi emendamenti, riduciamo la legge a qualche cosa che perda i suoi caratteri sociali, su cui tutti eravamo, invece, d'accordo.

MARCONI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCONI. Anzitutto, non accolgo la insinuazione sulla faccenda della purificazione, perché non è cosa seria.

In quanto all'affermazione che gli ultimi tre mesi di gravidanza sono i più delicati, a parte il fatto che sarebbe più esatto dire che tutto il periodo della gravidanza è molto delicato, devo controbattere che i primi tre mesi sono i più delicati.

L'ideale sarebbe che per tutto il periodo della gravidanza la donna non lavorasse, anzi che la donna, in qualsiasi condizione, non andasse negli opifici. Ma qui dobbiamo parlare del possibile e tenere conto delle contingenze. Questa legge rappresenta un espediente.

In quanto alle osservazioni dell'onorevole Di Vittorio, — io non sono sindacalista, e quindi non sono competente — posso dire che, se le lavoratrici madri già godono di condizioni migliori di quelle previste da questa legge, allora è perfettamente inutile emanare una nuova legge. Se la legge è desiderata da tutti, è evidente che la maggior parte delle donne queste condizioni non le hanno.

Riguardo all'indipendenza, di cui parlava l'onorevole Di Vittorio, posso dir questo: se io rinunzio a vedere il filo che lo manovra, per conto dei suoi capi, è inutile che egli insista per vedere il filo che manovra la mia testa.

NOCE LONGO TERESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

NOCE LONGO TERESA. Gli emendamenti proposti dagli onorevoli Marconi ed altri non si limitano a ridurre i tre mesi precedenti al parto a due mesi, per le addette all'industria, e le otto settimane a quattro settimane per le addette ai lavori agricoli, ma riducono a sei settimane le otto settimane dopo il parto.

Onorevole Marconi, i sindacati hanno ottenuto i tre mesi prima del parto nell'accordo interconfederale fin dal 1946, per le addette all'industria; non è perciò una conquista recente. Però, questo periodo di riposo non è stato applicato ovunque: è stato applicato nella maggioranza dei casi, in cui la conquista è stata sanzionata da un contratto di lavoro; ma per numerose addette alle piccole industrie questa conquista non è stata riconosciuta. Di qui la necessità di sanzionarla nella legge e di estenderla a tutte le addette all'industria.

La riduzione che si propone delle otto settimane per le addette ai lavori agricoli e delle sei settimane per le altre categorie a quattro settimane è cosa assolutamente inammissibile, vorrei dire ridicola — mi scusino il termine — per una donna in istato interessante.

Desidero fare appello alle onorevoli colleghe che hanno osato sottoscrivere questo emendamento. Vorrei chiedere loro in quali condizioni viene a trovarsi quella donna che, all'ottavo mese di gravidanza è costretta a compiere un lavoro agricolo. È una vergogna che un emendamento simile sia stato sottoscritto anche da colleghe!

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ella dimentica l'articolo 3.

NOCE LONGO TERESA. Non è vero, onorevole Rubinacci, perché allora tutti i lavori agricoli dovrebbero essere considerati pesanti, e noi sappiamo che purtroppo nessun regolamento considera nocivi o pesanti tutti i lavori agricoli.

Faccio appello a chi conosce l'ambiente agricolo e soprattutto faccio appello alle donne che hanno avuto l'onore di essere madri. Domando se, giunte all'ottavo mese di gravidanza, esse possono continuare ad espletare questi lavori o se, per un minimo, indispensabile senso di umanità, non sia opportuno, invece, concedere a queste donne sei od otto settimane di riposo (a seconda del lavoro che svolgono) prima del parto.

Quanto all'ultimo emendamento dell'onorevole Marconi, che riporta il periodo *post partum* da otto a sei settimane, vorrei insistere anche qui per il mantenimento del

testo della legge. Onorevole Marconi, noi avevamo chiesto sei settimane, ignorando che i medici prescrivono otto settimane di riposo. Non siamo noi che abbiamo richiesto ciò, ma i medici che abbiamo interrogato su questo punto e che ci hanno detto che è essenziale, per la salute della madre e soprattutto del bambino, che siano concesse otto settimane di riposo dopo il parto a tutte indistintamente le donne lavoratrici. Ecco perché il testo della Commissione era stato formulato in quel modo.

Desidero aggiungere ancora alcune considerazioni sulle donne lavoratrici. Onorevoli colleghi, alcuni degli argomenti testé esposti dall'onorevole Marconi li abbiamo ascoltati in altra sede, e proprio dagli industriali. Forse per questo l'onorevole Di Vittorio ha detto ciò che ha detto poco fa.

DI VITTORIO. E non solo per questo...

NOCE LONGO TERESA. E non solo per questo, evidentemente.

Voglio ricordare all'onorevole sottosegretario che quando due anni fa si era parlato per la prima volta di questa legge ed il primo testo era stato formulato dalla Confederazione generale del lavoro (cui allora apparteneva anche l'onorevole Rubinacci, in qualità di vicesegretario), l'onorevole Rubinacci medesimo aveva difeso di fronte agli industriali con gli stessi nostri argomenti il testo di legge, e le sei e otto settimane di riposo anteriormente e successivamente al parto. Ora, invece, dal banco del Governo l'onorevole Rubinacci, in luogo di continuare a difendere i lavoratori come li difendeva quando era sindacalista unitario e come avrebbe il dovere di difenderli oggi, ora dal banco del Governo — dicevo — fa suoi gli argomenti degli agrari e degli industriali...

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho ancora parlato. Ella legge forse nel pensiero?

NOCE LONGO TERESA. Non ha bisogno di parlare, perché sappiamo molto bene che questi emendamenti sono stati presentati perché ispirati dal Governo. Sarei felice se l'onorevole sottosegretario, rispondendo, dicesse ora, come noi speriamo, che è d'accordo sul testo della Commissione, vale a dire che è coerente col suo passato e che veramente il Ministero del lavoro non difende gli industriali e gli agrari, ma difende, almeno questa volta i lavoratori e le madri lavoratrici. (*Applausi all'estrema sinistra*).

MARCONI. Chiedo di parlare, desiderando rinunciare ad una parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

MARCONI. Rinuncio ad una parte del mio emendamento, non perché io riconosca valore alle argomentazioni dell'onorevole Teresa Noce su questo punto particolare, quando ha affermato che i medici sostengono la necessità di un riposo di sei o di otto settimane. È evidente che la donna dovrebbe assistere il bambino per un lunghissimo tempo. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Ma per dimostrare che non v'è nessun particolare sottinteso, sono dispostissimo a ritirare quella parte dell'emendamento che porta il termine da otto mesi a sei mesi, e ugualmente per quanto riguarda la parte relativa alla discriminazione tra le lavoratrici addette all'industria e quelle addette all'agricoltura.

DI VITTORIO. Ritiri la proposta dei due mesi!

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito, l'onorevole Marconi ritira la seconda parte del suo emendamento riferita alla lettera c), togliendo anche la discriminazione fra le lavoratrici addette all'industria e quelle addette all'agricoltura.

Osservo tuttavia che, poiché nella prima parte si parla di due mesi e nella seconda di otto settimane, fino a prova contraria si tratta sempre di due mesi e la discriminazione cade da sola.

Qual'è il parere della Commissione?

FEDERICI MARIA, *Relatore*. La Commissione non vede il perché debba tornare sopra i suoi passi: la civiltà del lavoro, in ogni caso, non ammette che si torni indietro sulle conquiste dei lavoratori! (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge dà luogo a discussioni molto veementi e a posizioni a volta drammatiche. Cercherò, invece, di mantenermi su un terreno di assoluta obiettività. Dovrò, se me lo consente la Camera, soltanto affermare che in tutta la mia vita di sindacalista, di parlamentare e di uomo di Governo, io credo che nessuno possa trovare dell'incoerenza.

L'azione che tutti i giorni svolgo al Ministero del lavoro, stimolato e officiato dalle organizzazioni sindacali di tutti i colori, ritengo sia la prova e la conferma di questa mia coerenza, di questa mia dedizione alla causa del lavoro, perché si realizzino concrete conquiste per i lavoratori. Vorrei poi ricordare che non ho avuto nessuna ingerenza nella preparazione del disegno di legge da parte della

Confederazione generale del lavoro a proposito della tutela della maternità. Io mi sono limitato a lottare per il più largo trattamento possibile e in sede di contratti collettivi. Ma è chiaro che questo non può essere un procedimento da usare in sede parlamentare.

Comunque, chiusa questa precisazione di carattere personale, vorrei rammentare una cosa che ha molta importanza. La Camera non deve dimenticare che il Governo aveva presentato un suo disegno di legge, ed è perfettamente coerente che il Governo difenda questo suo disegno di legge. Anzi, il Governo aveva la possibilità di chiedere addirittura alla Camera che si discutesse non sul testo della Commissione ma sul testo del Governo. Noi non abbiamo ritenuto di avvalerci di questa facoltà, perché abbiamo dichiarato di essere favorevoli a molte estensioni che la Commissione aveva proposto; ma ciò evidentemente non significa che noi, come Governo, o i deputati che hanno preso una certa posizione in Commissione, o quelli che sono addirittura estranei alla Commissione, non possano proporre delle modifiche, degli emendamenti al testo proposto dalla Commissione. Il che è profondamente diverso, perché la Commissione in sede referente non approva, né decide, né delibera; la Commissione si limita a proporre un testo alla valutazione e alla decisione della Camera.

Venendo alla sostanza della materia controversa devo confermare ciò che ha anticipatamente previsto l'onorevole Di Vittorio. Uno degli argomenti di cui intendo servirmi è precisamente questo: la legge stabilisce il minimo e questo minimo permette e di conservare le condizioni di miglior favore già conseguite da categorie particolari di lavoratori e di ottenere delle conquiste successive. Noi abbiamo effettivamente un certo numero di categorie.

DI VITTORIO. Tutte quelle dell'industria, perché vi è un accordo interconfederale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come ella sa, onorevole Di Vittorio, quell'accordo non è in vigore: è durato soltanto per un anno, e quell'accordo ha questa caratteristica distintiva — e anticipo qui ciò che volevo dire in seguito — in confronto alle norme che stiamo elaborando: cioè, fino adesso, con la legge del 1934, e con l'accordo interconfederale, ci si è mossi sul terreno di consentire alle lavoratrici, entro un determinato periodo, di assentarsi, a loro volontà, dal lavoro e di ricevere

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

una certa indennità. Ci siamo mossi con la legge del 1934 e con l'accordo interconfederale e con alcuni contratti collettivi precisamente sul terreno di una facoltà concessa alla lavoratrice di non recarsi al lavoro e di ricevere un certo compenso, inferiore al salario, perchè trattasi del 66 per cento, salve alcune categorie che hanno il 75 per cento.

Ora siamo, invece, su un terreno profondamente diverso, sul terreno cioè della inibizione, del divieto, dell'obbligo per la lavoratrice di assentarsi. Io credo che alla Camera non sfugga la differenza che corre tra la facoltà per un certo periodo di assentarsi e l'obbligo di assentarsi.

Comunque, l'onorevole Di Vittorio deve darmi atto — e del resto lo ha detto l'onorevole Noce Longo Teresa — che questa legge si riferisce non soltanto alle lavoratrici dell'industria ma a tutte le lavoratrici, e fra le lavoratrici vi sono anche quelle agricole che con la stessa legge del 1934 non avevano un giorno di divieto di lavoro e nemmeno la nota facoltà concessa alle altre categorie.

Noi oggi ci troviamo di fronte, in primo luogo, al fatto che con la legge si stabilisce un minimo, che, come dicevo poco fa, permette ulteriori conquiste sindacali; in secondo luogo, ci troviamo di fronte a una legge la quale ha un carattere generale molto esteso, e che quindi deve necessariamente procedere su una linea mediana.

Ora è chiaro che non è possibile subito portare tutte le categorie dei lavoratori, anche quelle che erano a zero, senz'altro al livello massimo delle categorie più favorite. Questo non è mai stato, nè nella tradizione legislativa, e nemmeno nella prassi sindacale, in cui si è proceduto per successivi avvicinamenti, specie quando si tratta di mettere insieme una norma che riguarda settori amplissimi di lavoratori.

Aggiungo un rilievo che ha enorme importanza: voi, onorevoli deputati, non dovete dimenticare che poco fa avete votato l'articolo 3 del disegno di legge. Nell'articolo 3 è già stabilito che, non per tre mesi, ma per cinque prima del parto, le lavoratrici non possono essere adibite al sollevamento di pesi, a lavori faticosi, a lavori insalubri, a lavori pesanti. Quindi questo articolo 4 già prevede tutta quella serie di lavori che possono essere effettivamente dannosi, e che pertanto non devono essere compiuti dalle lavoratrici. Qui si tratta soltanto di quei lavori che non sono nè pesanti nè faticosi, lavori che possono essere più facilmente sopportati dalle lavoratrici.

Ed ora, onorevoli deputati, io mi permetto di fare richiamo ad un argomento che ho già usato in sede di discussione generale: voi non dovete dimenticare che questa disposizione del divieto di lavoro è legata alle disposizioni che seguono, per cui durante questo periodo le lavoratrici debbono ricevere una determinata indennità che deve essere corrisposta durante il periodo di interdizione.

Ora, io devo fare appello al senso di responsabilità di tutti i gruppi. Noi dobbiamo, in altri termini, aggiungere (sia nel campo dell'industria, come del credito, del commercio, dell'agricoltura) altri contributi a quelli attualmente esistenti. Io non vorrò ripetere qui tutti gli incrementi che vi sono stati in questi ultimi due anni, dal tempo della presentazione della legge fino ad oggi nel campo degli oneri della previdenza sociale; però credo che, onestamente, si possa riconoscere da parte di tutti che questi oneri hanno raggiunto una incidenza veramente notevole. Desidero soltanto dire che per gli operai dell'industria noi abbiamo, in relazione al salario medio, un onere complessivo di 38,42 per cento sull'ammontare complessivo della retribuzione.

DI VITTORIO. Sul massimale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è sul massimale. Comunque, anch'io sono di avviso che un aggravamento dell'onere, per una ragione così giusta come quella della maternità, debba essere sopportato dall'economia del paese; siamo d'accordo, ma evidentemente è necessario procedere con una certa discrezione. La tutela economica connessa alla interdizione del lavoro si riferisce a 2 o 3 mesi prima del parto, al periodo intercorrente fra il termine previsto della gestazione e la data effettiva del parto, il che può significare anche da 15-20 giorni, a un mese o ad 8 settimane dopo. Si tratta praticamente di coprire 4-5 mesi con le indennità sostitutive delle retribuzioni alle quali non corrisponde una effettiva prestazione di lavoro. Questo è giusto nel periodo in cui effettivamente la donna sia nella impossibilità di lavorare, e nel periodo che immediatamente precede e segue il parto; ma evidentemente, per evitare una eccessiva onerosità nel campo della previdenza sociale, che precluderebbe la possibilità di attuare ciò che noi dovremmo per altre categorie di lavoratori, io ritengo che la proposta dell'onorevole Marconi sotto questo profilo si possa accettare.

Desidero altresì prendere atto con soddisfazione, poiché coincide con il mio pensiero,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

che l'onorevole Marconi ha rinunciato a quella parte dell'emendamento con la quale si limitava a sei settimane dopo il parto il periodo di interdizione. Resti pure il termine di otto settimane che era stato proposto dalla Commissione, allargando l'originario termine proposto dal Ministero, perché a parte quelle che possano essere le necessità di ordine fisico, vi è indubbiamente un dovere e un diritto della madre di accudire per un certo numero di settimane alla prole appena nata.

Sotto questo profilo, quindi, io sono lieto che tale parte dell'emendamento non venga mantenuta.

In altri termini, onorevoli deputati, non si tratta qui di tornare indietro, ma si tratta, anzi, di far fare un notevole passo avanti per la gran parte delle lavoratrici.

DI VITTORIO. No, non è esatto: si torna indietro!

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per le lavoratrici non assistite attualmente da contratti più favorevoli, si tratta di consentire ad esse di astenersi dal lavoro per due mesi prima del parto e per due mesi dopo il parto: per quattro mesi, cioè, complessivamente.

E mi sia consentito ricordare, infine, che le convenzioni internazionali elaborate dal *Bureau international du travail*, che sono state discusse da rappresentanti di lavoratori, di governi e di datori di lavoro, propongono ai diversi Stati di adottare un'interdizione di sei settimane prima del parto e di sei settimane dopo il parto.

DI VITTORIO. Ma questa deliberazione si riferisce anche ai paesi dell'Africa e dell'Asia! (*Commenti*).

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sì, ma anche ad altri paesi che hanno un trattamento notevolmente inferiore.

In tal modo, approvando la seconda formulazione dell'emendamento Marconi, ci poniamo decisamente all'avanguardia su tutta la legislazione relativa alla maternità.

DI VITTORIO. Non è esatto!

MORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI. Sono favorevole al testo presentato dalla Commissione, il quale rappresenta il soddisfacimento delle aspirazioni delle lavoratrici. Io parlo qui anche, oltretutto come deputato, come esponente di una organizzazione sindacale la quale ha condotto nel paese e contro le intransigenze degli industriali una grande battaglia per l'affermazione del divieto di adibire le donne al lavoro tre mesi

prima del parto se addette all'industria. Il termine nel testo della Commissione è portato ad otto settimane per le addette ai lavori agricoli e pertanto le considerazioni che ha addotto l'onorevole sottosegretario sono superate, in quanto il termine dei tre mesi vale unicamente ed esclusivamente per le lavoratrici della industria.

Occorre ricordare che oggi ci troviamo di fronte ad una azione diretta della classe industriale per annullare tutte le conquiste che sono state ottenute dalla classe lavoratrice.

DI VITTORIO. Per questo sono stati presentati gli emendamenti!

MORELLI. Noi siamo stati costretti a inserire nella legge anche alcune conquiste sindacali perché la situazione di crisi del paese ha creato condizioni di difficoltà agli stessi sindacati per difendere queste conquiste.

Ora, io ritengo che il Parlamento non possa e non debba andare contro le aspirazioni delle lavoratrici madri, che non possa cancellare le conquiste delle organizzazioni sindacali.

In sostanza non si tratta di stabilire condizioni diverse da quelle che contrattualmente gli industriali hanno accettato e che oggi, in molta parte, non vogliono più rispettare ed applicare (e vi è un tentativo di opposizione a questa applicazione di queste conquiste raggiunte dai lavoratori) ma soltanto di soddisfare le richieste minime dei sindacati che in precedenza avevano chiesto concessioni maggiori e solo dopo una dura battaglia hanno accettato il termine di tre mesi.

Per quanto concerne l'onere finanziario, la tutela delle lavoratrici madri deve essere un dovere sociale. Noi che abbiamo vissuto e siamo a contatto con i lavoratori, che conosciamo benissimo gli industriali e viviamo la tragedia di queste donne dentro le fabbriche, sappiamo che spesso anch'esse sono disposte a rinunciare a qualche cosa pur di stare a casa per il tempo necessario per essere nelle condizioni di mettere al mondo dei figli che siano robusti e sani e che non diventino un peso per la società. Noi sappiamo che esse sono disposte ad accettare qualche sacrificio.

Per queste considerazioni, io non posso che confermare la mia adesione al testo della Commissione ed invitare la Camera a fare sue le aspirazioni delle lavoratrici madri.

PALLENZONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALLENZONA. Come ebbi già l'onore di dichiarare in Commissione, questa legge,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

che ha creato tanti dissapori e tante discussioni, a mio modesto modo di vedere, è viziata nella origine della sua impostazione, perché si è voluto seguire la base lavoro, anziché la base bisogno, come avrebbe dovuto essere, trattandosi di legge di assistenza. Questo lo ripeto affinché resti confermato il mio punto di vista che, come dissi, già avevo chiaramente esposto in adunanza di Commissione e con articoli sui giornali.

Comunque io desidererei, anche nei confronti dell'onorevole sottosegretario, fare un tentativo di tranquillizzazione. Perché, se è vero che la conquista di questo trattamento si è realizzato per le categorie dei tessili...

DI VITTORIO. In tutti i settori industriali.

PALLENZONA. Sì, ma soprattutto sono i tessili i quali hanno una grande maggioranza di maestranze femminili che possono rappresentare il banco di prova della legge. Ora quindi la estensione che diamo agli altri rami industriali, non può pregiudicare la consistenza di nessuna azienda in quanto ormai le aziende che potrebbero subire delle conseguenze sono quelle tessili, almeno dal punto di vista del turbamento della normalità del lavoro.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. No, perché il contributo lo pagano tutti, anche gli industriali che non hanno maestranze femminili.

PALLENZONA. Esatto, ma poiché la base essenziale è soprattutto il gran numero delle madri lavoratrici dell'industria tessile, mi pare superata anche questa preoccupazione in quanto alla dilatazione del contributo a tutte le industrie non segue pari bisogno di assistenza come per il campo tessile, per cui, a mio parere, non ne possono derivare conseguenze dannose.

Vorrei anche osservare che, dal momento che noi siamo legalitari, dobbiamo tendere a legalizzare in sede legislativa quelle che sono le conquiste dei lavoratori: e sarebbe strano che si volesse seguire invece la strada inversa, rispingendo nel campo dell'azione sindacale quello che invece può giustamente trovare posto in una legge.

Del resto, poiché tutte le cose vanno intese ed applicate con buon senso, è prevedibile che ove le condizioni di ambiente, la particolare condizione fisica della donna interessata e la natura del lavoro lo permetteranno, caso per caso, l'interessata potrà diminuire, se lo crede, il suo periodo di inattività. Una volta tanto i lavoratori avranno dalla parte loro la

legge e potranno dare prova della loro consapevolezza.

Per questi motivi, io sono d'accordo con la relatrice onorevole Federici, e dichiaro che voterò a favore del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marconi nella sua ultima formulazione:

« *All'alinea a), sostituire alle parole: durante i tre mesi precedenti, le parole: durante i due mesi precedenti* ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Non essendo presente l'onorevole Marconi, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento aggiuntivo.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura. GECCHERINI, *Segretario*, legge:

« L'Ispettorato del lavoro può disporre il prolungamento di ciascuno dei periodi di assenza dal lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, per un ulteriore periodo di assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura. GECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Le lavoratrici, alle quali è applicabile il divieto di cui all'articolo 4, nel caso di gravi complicanze della gestione o per preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, hanno facoltà di assentarsi dal lavoro dal giorno della presentazione del certificato medico di certa gravidanza, previo controllo dell'Ispettorato del lavoro ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6-bis. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Alle lavoratrici di cui all'articolo 1 spetta l'assistenza di parto dell'Istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.

« Le lavoratrici gestanti devono essere sottoposte a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'Ispettorato del lavoro ».

PRESIDENTE. L'onorevole Dal Canton Maria Pia ha presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma, sostituire alle parole: devono essere sottoposte, le parole: possono sottoporsi ».

Ha facoltà di svolgerlo.

DAL CANTON MARIA PIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi sono ragioni tecniche le quali valgano a suffragare questo mio emendamento, ma soltanto ragioni di dignità e di libertà. Mi pare che, quando una donna si sottopone ad una visita ostetrica, sia essa innanzi tutto che deve giudicare tale possibilità e il tempo. Ora, perché, in un argomento tanto delicato, noi dobbiamo mettere le parole « devono » e non semplicemente « possono » sottoporsi?

D'altra parte, mi pare che quanto si sta facendo ora all'opera maternità e infanzia non possa fare sostenere la tesi contraria, che cioè le donne si devono sottoporre a visita. Infatti, ho sentito molte donne lamentare il fatto che, per ottenere un piccolo aiuto dall'Opera maternità e infanzia, devono sottoporsi alla noia (per non dire altro) di queste visite periodiche.

Ancora, dire che la non obbligatorietà possa togliere efficacia al servizio non mi pare esatto, perché, quando la legge ha espresso il dovere del servizio, deve essere lecito e logico lasciare la donna nella piena possibilità di sottoporsi alla visita, se lo creda opportuno; se non lo ritiene opportuno, potrà rivolgersi ad un medico di fiducia o ad un altro qualsiasi.

Per queste ragioni di dignità e di libertà, ritengo che i colleghi di tutti i settori saranno disposti a votare a favore del mio emendamento.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei richiama-

re l'attenzione della Camera sulla disposizione del 2° comma dell'articolo 6-bis in cui si prevede che le lavoratrici gestanti devono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'ispettorato del lavoro. La onorevole Dal Canton propone di sostituire all'obbligo la facoltà.

Ma io credo che non si possa parlare né di obbligo né di facoltà. Io vorrei che la Camera ricordasse che l'ispettorato medico del lavoro ha, credo, 12 o 15 ispettori medici in tutta Italia; vi è quindi l'assoluta impossibilità che, sia come obbligo o come facoltà, l'ispettorato medico possa procedere alle visite alle gestanti.

Poiché l'articolo 6-bis è costituito di due commi, mi permetterei di chiedere al Presidente di farlo votare per divisione: cioè, far votare prima il primo comma, onde, se la Camera vorrà tener conto di questo stato di fatto che mi son permesso di esporre, possa non approvare il secondo comma, del quale non vi è alcuna pratica possibilità di applicazione.

GUIDI GINGOLANI ANGELA MARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI GINGOLANI ANGELA MARIA. Anch'io volevo esporre non solo la pratica difficoltà, ma anche l'impossibilità da parte dell'ispettorato del lavoro di procedere alle visite periodiche. Propongo pertanto di sostituire il secondo comma dell'articolo 6-bis col seguente:

« Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate. L'ispettorato del lavoro ha facoltà di controllo ».

In questo modo noi affermiamo che è necessario, per coloro che vogliono, procedere a queste visite periodiche e nello stesso tempo rendiamo possibile questa norma, che altrimenti rimarrebbe sicuramente inoperante.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

NOCE LONGO TERESA. La Commissione accetta il primo emendamento tendente ad escludere l'obbligatorietà della visita, ma desidero fare osservare all'onorevole sottosegretario che la Commissione ha volutamente addossato alle cure dell'ispettorato del Ministero del lavoro questo nuovo carico perché i servizi sanitari del Ministero del lavoro sono assolutamente insufficienti da ogni punto di vista e vuole spingerlo ad allargare uno dei servizi che in uno Stato moderno sono essenziali. Penso che, escludendosi l'obbligatorietà, si eviti il rischio di un'ulteriore riduzione di risorse.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

gatorietà, l'onorevole sottosegretario potrebbe accettare il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei permettermi di ricordare alla Commissione che gli organici dei ministeri non sono fatti dal ministro o dal sottosegretario o comunque dal Governo, ma sono approvati dal Parlamento.

Oggi la legge organica del Ministero del lavoro prevede quei dodici o quindici funzionari ispettori medici e quindi questo incitamento che la Commissione vorrebbe rivolgere al Governo, per estendere il numero dei funzionari addetti all'ispettorato del lavoro dovrebbe invece indirizzarlo alla Camera, perché si provveda preventivamente ai necessari allargamenti di organici.

Comunque, vorrei richiamare l'attenzione della Camera anche su un'altra circostanza: non dobbiamo assolutamente togliere all'ispettorato del lavoro, sia tecnico che medico, il carattere di organo di vigilanza. L'assistenza non deve essere affidata all'ispettorato. Vi sono per ciò gli istituti delle assicurazioni sociali e particolarmente l'I. N. A. M.. A me pare che l'onorevole Guidi Cingolani abbia dato un suggerimento che merita l'accoglienza della Camera. In altri termini dare la possibilità di queste visite, ma queste visite siano fatte precisamente dagli istituti di assicurazione di malattia presso cui le lavoratrici sono assicurate e l'ispettore medico resti per le sue funzioni di vigilanza, molto generali, di carattere igienico, che sono quelle che gli sono commesse dalla legge.

FEDERICI MARIA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERICI MARIA, *Relatore*. La Commissione accoglie l'emendamento dell'onorevole Dal Canton. Per quanto riguarda l'ultimo comma debbo ricordare ancora una volta che la Commissione sapeva che l'ispettorato del lavoro dispone solamente di circa 12 funzionari, però ha pensato di poter offrire al Ministero del lavoro la buona occasione di proporre un allargamento dei suoi organici una volta che vi fosse un'esigenza sancita per legge.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Formuli un ordine del giorno, la Commissione; ma non stabilisca una norma che non potrà essere applicata!

FEDERICI MARIA, *Relatore*. Presenteremo anche un ordine del giorno.

In secondo luogo, noi abbiamo parlato dell'ispettorato del lavoro e non dell'istituto assicuratore perché l'istituto assicuratore potrebbe avere degli interessi contrari alla persona che chiede la tutela; cioè l'ispettorato del lavoro potrà dare alle lavoratrici maggiori garanzie per quanto riguarda queste speciali visite, che non l'istituto assicuratore che, necessariamente, parte da altri punti di vista.

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. L'ispettorato del lavoro ha compiti di vigilanza sulle imprese, sulle industrie, sulle aziende per quanto riguarda l'applicazione o meno delle leggi sul lavoro. L'ispettorato del lavoro ha un ispettorato medico che ha il compito di studiare le condizioni igieniche nelle quali si svolgono le varie lavorazioni ed il compito di vedere i riflessi che quelle lavorazioni possono avere sulla salute dei lavoratori. Questo compito dell'ispettorato medico del lavoro è molto importante perché è la base dalla quale poi si parte per tutte le provvidenze, ed anche questa mattina ne abbiamo parlato a proposito dell'articolo 3.

Comprendo ciò che ha detto l'onorevole Federici: si aveva l'intenzione di stimolare il Governo a far sì che l'ispettorato medico del lavoro potesse aumentare il suo organico. Vorrei far riflettere però all'onorevole Federici che pur essendo encomiabilissima questa intenzione ci troviamo di fronte alla impossibilità di aumentare l'organico con un numero di medici sufficiente per poter procedere a queste visite periodiche.

Quasi in ogni comune d'Italia vi possono essere aziende, laboratori, ecc., occupanti donne; ciò richiederebbe un ispettore medico, non dico per ogni comune — che sono circa ottomila — ma per lo meno per ogni gruppo di comuni, e questa sarebbe una cosa impossibile. D'altra parte si verrebbe a modificare profondamente la natura dell'ispettorato medico del lavoro. Difatti, come ho detto poco fa, l'ispettorato medico del lavoro ha alle sue dipendenze medici ispettori che sono igienisti e non sanitari. Quindi trattandosi di visite periodiche mediche ad una donna gestante, naturalmente ci vuole un sanitario.

Il mio emendamento, pur non ledendo in minima parte, ma anzi accettandolo in pieno, lo spirito del comma proposto dalla Com-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

missione, lo rende di facile attuazione, inquantoché si richiede che le visite periodiche siano fatte, da parte dell'istituto presso il quale le lavoratrici sono assicurate, o dall'ufficiale sanitario o da un medico, attenendosi in questo caso alla stessa procedura richiesta per il certificato medico di gravidanza, cioè visite fatte da un medico di fiducia della gestante con autenticazione dell'ufficiale sanitario.

Solo in questa forma la disposizione in esame sarebbe operante rendendo possibile la sorveglianza periodica alle gestanti.

Per queste ragioni, mi sembra assolutamente da escludersi l'ispettorato medico del lavoro, se non nel senso di affidare agli ispettori in genere la facoltà di vigilare affinché queste visite periodiche vengano realmente effettuate quando siano richieste dalle gestanti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6-bis:

« Alle lavoratrici di cui all'articolo 1 spetta l'assistenza di parto dell'istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente ».

(È approvato).

Porrò ora in votazione l'emendamento Guidi Cingolani, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 6-bis:

« Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate. L'ispettorato del lavoro ha facoltà di controllo ».

COPPA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPA. Voterò a favore dell'emendamento Guidi Cingolani perchè esso tiene conto del fatto che l'attrezzatura dell'ispettorato del lavoro è profondamente diversa da quella che si richiederebbe per queste visite periodiche. Inoltre i medici del lavoro — cioè quelli alle dipendenze del Ministero del lavoro — hanno una preparazione che li allontana assolutamente dal campo che ci interessa.

Ora, nella visita medica periodica di una gestante si cerca di stabilire se la evoluzione della gravidanza è normale, se vi sono anomalie, se vi sono alterazioni dello stato di salute. Diciamolo senza offendere i medici del lavoro:

costoro non hanno la preparazione per accertare questi elementi; essi in genere devono constatare se il lavoro si compie in condizioni di salubrità o meno, ecc.. Tanto è ciò vero che il regolamento speciale per l'igiene sul lavoro affida le visite mediche al medico di fabbrica, non all'ispettorato, il quale controlla le visite mediche fatte dal medico di fabbrica.

Per conseguenza, credo che anche la onorevole relatrice potrebbe associarsi alla proposta fatta dalla onorevole Guidi Cingolani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Guidi Cingolani, testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura. CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il datore di lavoro deve dare alle lavoratrici madri soggette al divieto previsto dall'articolo 4 e che allattano direttamente i propri bambini, per un anno dalla nascita di questi, due periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento.

« Detti riposi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di uscire dall'azienda quando il datore di lavoro non abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido di cui all'articolo 9, oppure gli stessi siano ubicati fuori dell'azienda, oppure quando l'orario di inizio e di cessazione del lavoro non consenta di trasportare il bambino nella camera di allattamento o nell'asilo nido.

« Quando invece il datore di lavoro abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, ed in tal caso la donna non ha diritto ad uscire dall'azienda ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura. CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« I periodi di riposo per l'allattamento si reputano ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.
CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« È fatto obbligo al datore di lavoro di istituire la camera di allattamento e l'asilo nido nelle dipendenze dei locali di lavoro quando nell'azienda siano occupate almeno 50 donne di età compresa fra i 17 e i 50 anni.

« Quando nell'azienda il numero delle donne occupate, di cui al comma precedente, è inferiore a 50, il datore di lavoro ha l'obbligo di partecipare all'istituzione e al finanziamento di camere di allattamento e di asili nido gestiti e diretti da enti assistenziali.

« Per il lavoro agricolo nelle zone ove esso si svolge con mano d'opera di braccianti, salariati e compartecipanti, l'Ispettorato del lavoro dispone l'istituzione della camera di allattamento e di asili nido al cui finanziamento hanno l'obbligo di contribuire i datori di lavoro della zona. L'istituzione degli stessi potrà avvenire o nei capoluoghi dei comuni, o nelle frazioni in cui si svolge prevalentemente il lavoro ».

PRESIDENTE. La onorevole Gennai Tonietti Erisia propone di ritornare al testo ministeriale, che era così formulato:

« È fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro, quando in questa siano occupate almeno cinquanta donne coniugate di età non superiore ai 50 anni.

« L'Ispettorato del lavoro può disporre, in sostituzione della camera di allattamento, che il datore di lavoro provveda ad istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini di età non superiore ai 3 anni, delle lavoratrici dipendenti e può inoltre promuovere l'istituzione di asili nido interaziendali convenientemente ubicati.

« L'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dall'obbligo della istituzione della camera di allattamento e dell'asilo nido quando lo stesso datore partecipi alla istituzione o al finanziamento di asili nido interaziendali in luoghi convenienti per le lavoratrici dipendenti. L'esonero suddetto può concedersi anche quando le lavoratrici possono usufruire di asili gestiti e diretti da enti di assistenza, a condizione che il datore di lavoro contribuisca al finanziamento degli stessi ».

La onorevole Gennai Tonietti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

GENNAI TONIETTI ERISIA. Le modificazioni apportate dalla Commissione al testo ministeriale estendono fra l'altro l'obbligo assistenziale del datore di lavoro dalla camera di allattamento fino alla istituzione dell'asilo nido; non solo, ma impongono questo obbligo ai datori di lavoro, che hanno alle loro dipendenze cinquanta donne dai 17 ai 50 anni di età, mentre il testo ministeriale lo impone ad aziende di almeno cinquanta donne coniugate.

È evidente, nel testo ministeriale, il presupposto di una più efficiente organizzazione industriale dell'impresa che, avendo cinquanta donne coniugate alle dipendenze, si presume possa raggiungere qualche centinaio di dipendenti, fra lavoratrici e lavoratori, e sia quindi nella possibilità di sostenere efficacemente un onere di questo genere. Vi è però nella modifica portata dalla Commissione una preoccupazione molto lodevole, quella di non pregiudicare, col numero chiuso di cinquanta, l'eventuale assunzione di lavoratrici coniugate.

Credo però che questa preoccupazione del numero chiuso valga, non solo per le cinquanta coniugate, ma per le cinquanta lavoratrici in generale che il testo della Commissione propone, pregiudicando eventuali assunzioni da parte di ditte che potrebbero superare il numero di cinquanta dipendenti se non avessero da temere oneri diretti.

È certo che la Commissione nel portare quella modifica al testo ministeriale — lo ricordo perché partecipai a quei lavori — è partita da una considerazione di indole fisiologica, presupponendo dei limiti piuttosto arbitrari per la maternità e soprattutto assolutamente discosti da ogni valutazione di indole morale. Valutazione morale quale non si può prescindere in una nazione che nella sua Costituzione ha affermato essere la famiglia fondata sul matrimonio, presupponendo, quindi, in linea di principio, la maternità nella donna regolarmente coniugata. Presupposto che trova la sua conferma nella percentuale delle nascite, che giunge al 96,50 per cento per le nascite da regolari matrimoni e al 3,50 per cento per quelle fuori del matrimonio. Per queste ultime, naturalmente, oltre l'assistenza pubblica, anche le norme previste nella presente legge sono operanti.

Il testo ministeriale afferma invece che l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dall'obbligo della istituzione

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

della camera di allattamento quando lo stesso datore partecipi alla istituzione o al finanziamento di asili nido interaziendali in luoghi convenientemente ubicati per le lavoratrici dipendenti.

Vedo in questa formulazione dell'articolo del testo ministeriale una soluzione più vantaggiosa per i bambini assistiti e per le loro madri, poiché gli asili interaziendali sarebbero frequentati da un numero maggiore di bambini e darebbero una garanzia agli effetti di tutte le condizioni sanitarie, igieniche e didattiche assolutamente necessarie. Un asilo nido che si trovasse costretto ad ospitare da tre a cinque bambini soltanto dovrebbe logicamente, soprattutto per ragioni finanziarie, ridurre l'assistenza e ridurre quindi in un modo molto preoccupante quelle precauzioni igieniche e sanitarie che sono estremamente necessarie per istituzioni del genere.

Domando a chi è competente: come si potrebbe pretendere una sala di isolamento in un nido di minime porzioni?

D'altra parte, disporre l'istituzione di asili nido interaziendali convenientemente ubicati significa, non soltanto preoccuparsi della comodità delle madri che (secondo quanto abbiamo stabilito nell'articolo precedente) approfittano delle ore loro concesse per allattare il bambino, ma significa anche preoccuparsi del fatto che gli asili nido funzionino in luoghi distanti dall'ambiente di lavoro, il quale non sempre ha un clima salubre da consentire una cura intelligente e razionale dei bambini ospitati.

È importante quindi approvare il testo ministeriale che incoraggia queste istituzioni interaziendali nelle quali in fondo — qualora esse raggiungessero una certa efficienza — potranno essere accolti, non soltanto i figli delle lavoratrici di quelle determinate fabbriche ed aziende che pagano il contributo, ma anche i bambini dei lavoratori e di quelle madri casalinghe per le quali abbiamo spezzato qui, con tanta passione ed interesse molte lance, di quelle lavoratrici della casa, il lavoro delle quali non esito a qualificare economico perché produttivo di un bene tanto necessario alla società.

È vero che la modificazione all'articolo 9 apportata dalla Commissione impone anche alle aziende che hanno meno di cinquanta donne un contributo a favore di enti assistenziali che gestiscono asili nido. Vorrei però sottolineare, per lo stesso spirito che anima la legge, e per la sua caratteristica mutualistica, che sarebbe meglio non imporre oneri diretti gravosi a piccole aziende,

col rischio di pregiudicare l'impiego di mano d'opera femminile, pur necessario nell'attuale organizzazione della società moderna. Io sono contraria ad imporre oneri che potrebbero anche essere eccessivi per piccole ditte che hanno soltanto cinquanta lavoratrici. L'entità industriale di queste ditte potrebbe essere tale da scoraggiarle a seguire di lavorare e con danno delle lavoratrici stesse. Quindi, io consiglio che si punti di più sul contributo che potranno eventualmente dare le grandi aziende industriali per finanziare le istituzioni assistenziali.

L'ultimo comma dell'articolo 9 si preoccupa naturalmente delle donne impiegate nei lavori agricoli, ed io trovo piuttosto gravoso, e addirittura tale da rendere inoperante la legge, l'attribuire all'ispettorato del lavoro il compito della istituzione di asili nido. Il terzo comma dell'articolo 9 del testo ministeriale impone ai datori di lavoro agricoli, un contributo a favore delle istituzioni assistenziali che gestiscono asili nido nei comuni o nelle frazioni vicine al luogo dove la mano d'opera femminile esplica la sua attività lavorativa.

Considerato tutto questo, io pregherei gli onorevoli colleghi approvare il ripristino del testo ministeriale, e ritengo che non mi si possa accusare di incoerenza, poiché in Commissione ho votato contro le modifiche apportate all'articolo 9 del testo ministeriale. (*Applausi*).

NENNI GIULIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENNI GIULIANA. L'emendamento Gennai Tomietti all'articolo 9 fu già discusso in Commissione perché in realtà il numero di cinquanta donne, che sembra tanto eccessivo all'onorevole Gennai Tomietti, già esisteva nel progetto di legge del 1929, e quel progetto di legge non portava la parola « coniugate » che oggi il testo ministeriale prevede.

Ora, siamo tutti d'accordo con l'articolo della Costituzione che stabilisce che la famiglia è fondata sul matrimonio; però non possiamo nasconderci che vi sono delle donne le quali, anche senza essere sposate, restano incinte: sono disgrazie che capitano a volte, autentiche tragedie, ed anche i bimbi di queste donne hanno diritto all'assistenza come i bimbi delle donne coniugate. D'altra parte non si tratta qui di moralità ma di difesa della donna lavoratrice e la parola « coniugata » può nuocere proprio a queste donne poiché i datori di lavoro per sfuggire all'obbligo dell'iscrizione dell'asilo nido preferiranno impiegare delle ragazze.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

Io sarei quindi favorevole a che resti fissato a cinquanta il numero delle donne impiegate in una azienda per l'istituzione della camera di allattamento.

Quanto all'obbligo per i datori di lavoro, di contribuire a creare camere di allattamento interaziendali, credo che il testo della Commissione sia più chiaro di quello governativo. In quest'ultimo si dice: «possono contribuire»; e noi sappiamo come i datori di lavoro cercano di sfuggire con tutti i mezzi, quando la legge non è precisa, a questi loro impegni.

Il testo governativo non prevedeva poi che le braccianti, le lavoratrici agricole, le compartecipanti fossero immesse nel disegno di legge. Ora noi pensiamo che la creazione di asili nido, anche se comporterà in un primo momento delle serie difficoltà, va tentata, perché sono proprio le categorie che ho menzionato quelle che lavorano in condizioni molto difficili. Questo è un inizio per loro, e noi siamo certi che la cosa migliore per cercare di fare qualcosa in loro favore è di votare il testo della Commissione così come è formulato, e di non tornare a quello governativo, che praticamente fa fare un passo indietro non soltanto rispetto alla legge del 1934, ma anche rispetto a quella del 1929.

CUCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI. L'emendamento Gennai Tonietti è ispirato a principi moralistici che sanno di pentateuco più che di vangelo. Noi abbiamo tolto la parola «coniugate» dal testo ministeriale per due ragioni: una di carattere pratico e una di carattere umanitario e morale.

La ragione di carattere pratico è questa: lasciando la parola «coniugate» il datore di lavoro, onde esimersi dall'obbligo di istituire l'asilo-nido e la camera di allattamento, assume donne non coniugate. La seconda ragione è questa: assunte donne non coniugate, non istituiti la camera di allattamento e l'asilo nido, non si dà assistenza ai figli che nascono pure da queste donne. E qui non vogliamo discutere se questo sia un bene o un male, ma è certo che trattasi di una fatalità collegata a condizioni sociali particolari, e soprattutto al rapporto numerico fra i sessi. Basta dare una scorsa alle statistiche per constatare come il maggior numero di illegittimi sia, ad esempio, nel Ferrarese, dove su 75 uomini vi sono 100 donne.

Per tutelare la solidità della famiglia e il diritto al lavoro per le donne coniugate, noi preghiamo la Camera di approvare il testo

della Commissione, che assicurerà anche agli illegittimi — i quali evidentemente non hanno colpa della loro nascita — il diritto di essere assistiti nelle camere di allattamento e negli asili-nido.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Credo che dovrebbe essere chiarissimo il senso del testo ministeriale, il quale prescrive per i datori di lavoro l'onere dell'assistenza all'infanzia, presumendo una entità lavorativa dell'azienda tale da occupare almeno cinquanta coniugate. Ciò non vuol dire che se, per ipotesi, nelle ditte ci sono casi di natalità anche da parte delle non coniugate, a queste si debba negare la tutela che la legge prescrive per tutte le donne lavoratrici senza discriminazione.

Si tratta, in sostanza, di definire l'entità della ditta e riconoscere, in linea di principio, che noi presupponiamo la maternità nelle donne coniugate; affermando, per lo stesso spirito della legge, che se nascono figliuoli in particolare difficoltà, le loro madri, anche se non coniugate, avranno diritto all'assistenza come tutte le altre lavoratrici, fruendo inoltre di tutte quelle altre provvidenze da parte dell'assistenza pubblica che la nostra legislazione consente. Prego perciò l'opposizione di non seguitare a giocare sull'equivoco.

DE MARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARIA. Onorevole Presidente, io propongo che ci si attenga al testo ministeriale. Quanto ha detto l'onorevole Cucchi non trova il nostro consenso. Ritengo necessario lasciare la dizione «donne coniugate»; l'attributo sembra a noi utile anzi indispensabile. Non vogliamo ripetere gli errori commessi dal fascismo che fece la cosiddetta battaglia demografica, vulnerando gravemente dei principi etici: a quanto ha detto l'onorevole Cucchi noi rispondiamo in questo momento ed a questo riguardo che siamo i vigili custodi della moralità del popolo italiano. Quando ci saranno cinquanta donne coniugate, è evidente che ci sarà anche la necessità degli asili-nido. E qualora tra queste donne ci saranno delle madri non coniugate, è evidente che la maternità delle non coniugate non sarà la regola. Quindi, io sono senz'altro per l'opportunità di lasciare l'espressione di donne coniugate.

Propongo poi di aggiungere l'ultimo comma del testo dell'articolo della Commissione al testo governativo in quanto per le lavoratrici

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

agricole il testo ministeriale non prevede la costituzione di asili-nido, ecc.; perciò propongo che l'ultimo comma del testo della Commissione sia aggiunto come quarto comma al testo ministeriale.

REPOSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPOSSI. Vorrei far rilevare che quando si è parlato di asili-nido in sede di discussione generale si è cercato di non cadere nella accettazione di una norma così tassativa che potrebbe essere tutt'altro che favorevole alle lavoratrici.

Con l'ultimo comma dell'articolo 7, testé approvato, abbiamo messo a disposizione delle lavoratrici le camere di allattamento, gli asili nido, si è concesso il periodo di riposo, ecc. È evidente che dovrebbero essere le donne, se mai, a fruire o meno del diritto di uscire dall'azienda. Con la norma approvata, là dove c'è l'asilo-nido, la donna non può uscire dalla fabbrica e se esce perde il salario, perché la legge dice che là ove esiste l'asilo-nido o camera di allattamento, la donna non può uscire dalla fabbrica. È quindi il dilemma, o portare il bambino all'asilo, con qualunque tempo e in qualunque stagione, o, se esce, perdere la paga.

Ecco perché io dico che anche la questione dell'istituzione di questi asili-nido non deve essere resa di obbligo troppo stretto, perché, ripeto, non sempre va a favore della lavoratrice. Riguardo, poi, alle considerazioni morali, alle quali io tengo e tengo moltissimo, non si può dipartire dal presupposto del matrimonio, per considerare se far istituire o no le camere di allattamento. Questo non offende in nulla il diritto del figlio legittimo, o illegittimo, in quanto sono pari nel diritto. Noi guardiamo con senso di piena comprensione alla madre nubile, che ama il proprio figliolo e l'assistiamo, ma noi dobbiamo porci su un piano di legittimità.

DI VITTORIO. Così i datori di lavoro assumeranno soltanto le non coniugate.

REPOSSI. Se noi invece ammettiamo una norma generica per le une e per le altre, dobbiamo allora ulteriormente ridurre le percentuali di nascita. Ora, praticamente, vi pare possibile che si crei questo asilo-nido con una camera di allattamento e con una assistente con due o tre bambini al massimo?

Con la proposta De Maria, invece, ci sarà un grande complesso, con un asilo-nido che accoglierà trenta o quaranta bambini e sarà il datore di lavoro che avrà l'interesse di far rimanere la donna in fabbrica.

Accogliendo l'emendamento De Maria noi facciamo dunque, a mio modo di vedere, una cosa buona e correggiamo l'errore di avere approvato l'ultimo comma dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Onorevole Gennai Tonetti Erisia, ella accetta l'emendamento De Maria che propone di ripristinare il testo con l'aggiunta dell'ultimo comma del testo della Commissione?

GENNAI TONIETTI ERISIA. Sì, signor Presidente.

LOMBARDI COLINI PIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI COLINI PIA. Voterò per il ripristino del primo comma del testo ministeriale, in nome della difesa della famiglia. Il sottintendere infatti l'indifferenza completa per i bambini nati entro o fuori dell'ambito della famiglia, come accade nel testo proposto dalla Commissione, può recare, io credo, nocimento alla realtà che è in Italia quella della famiglia legalmente costituita.

I bambini nati fuori del matrimonio non mancheranno per questo di assistenza, poiché avranno la stessa assistenza di quelli nati entro il matrimonio, ma, per coerenza con questi miei principi, voterò per il primo comma del testo ministeriale.

NOCE LONGO TERESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCE LONGO TERESA. Io penso che non si possa accogliere il ripristino del testo ministeriale. Se noi approviamo una norma che fa obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento soltanto per cinquanta donne coniugate, gli industriali manderanno via quelle che sono coniugate e che già usufruiscono di questa camera di allattamento. Già oggi nelle fabbriche i datori di lavoro hanno la tendenza a mandar via le donne di 20 anni e ad assumere delle ragazze di 12 o 13 anni.

D'altra parte, accogliendo l'emendamento, che cosa verrebbe ad accadere? Si ha un bel dire che i bambini illegittimi avranno diritto all'assistenza; chi gliela dà? Ciò non è stabilito nella legge ed è chiaro che i datori di lavoro si trincereranno dietro questo articolo. Io queste cose le conosco perché tutti i giorni sono a contatto con fabbriche in cui non vi è camera di allattamento. Se vi sono venti o trenta bambini, se vi è una donna addetta a questa camera di allattamento, e se i bambini aumentano, cosicché si deve prendere un'altra donna, il datore di lavoro escluderà quei poveri bambini illegittimi che vi sono, trinceran-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

dotosi dietro il testo della legge. E si capisce che faccia così perché ha diritto di farlo con questa vostra modifica.

Quindi, noi, pur volendo che la famiglia sia fondata sul matrimonio, dobbiamo tutelare anche i bambini illegittimi; noi dobbiamo tutelarli perché hanno gli stessi diritti degli altri. La maternità, onorevoli colleghi democristiani, è sacra. (*Commenti al centro*).

Col vostro emendamento si otterrà che saranno tolti gli asili-nido dove già vi sono e saranno esclusi i bambini illegittimi dagli asili-nido in cui sono già accolti: ossia si farà un passo indietro.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Su un articolo di una legge di carattere sociale si sta facendo una discussione di ordine morale, la quale è fuori luogo. Io dichiaro che comprendo le preoccupazioni dei colleghi democristiani ed aggiungo che le rispetto.

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. Quali preoccupazioni?

DI VITTORIO. Le preoccupazioni che vi ispirano nel porre in chiaro la distinzione fra donne coniugate e non coniugate. Però nel testo della Commissione non si fa una discriminazione in favore delle donne madri non coniugate, ma si parla solo di donne suscettibili di essere madri. Nella morale corrente si presuppone naturalmente che di ventino madri le donne coniugate.

Senonché può accadere, in linea del tutto accidentale, che divenga madre anche una donna che non ha marito. Ora perché volere fare una discriminazione che in fondo danneggerebbe le stesse lavoratrici madri coniugate? Infatti il datore di lavoro, se intende aumentare le sue maestranze femminili, evidentemente cercherà di non raggiungere il numero di dipendenti madri che lo costringa ad istituire l'asilo o la camera di allattamento. Per cui, quando, per esempio, un datore di lavoro ha quarantacinque lavoratrici madri alle sue dipendenze e deve assumerne altre dieci, assumerà delle donne non coniugate per non incorrere nell'obbligo di cui a questo articolo. Di modo che con questa discriminazione inopportuna aggiunta (inopportuna perché non ha niente a che fare con i motivi di ordine morale che stanno alla base delle vostre preoccupazioni) voi darete la possibilità al proprietario della fabbrica di non istituire le camere di allattamento e danneggerete in definitiva le madri che nella fabbrica lavorano.

Di conseguenza io penso che sia opportuno ritornare al testo della Commissione che non presenta gli inconvenienti lamentati e che non ha carattere di rigidità assoluta in quanto si flette verso le prevedibili necessità permettendo l'istituzione di asili interaziendali, di ricorrere ad altri enti di assistenza, ecc. Si chiede, cioè, soltanto il contributo del datore di lavoro che, stiano tranquilli gli onorevoli colleghi, sarà il più basso possibile: e noi dovremo faticare non poco per farglielo sborsare.

Per queste ragioni io raccomando che si ritorni al testo della Commissione nella sua integrità.

LOMBARDI COLINI PIA. Chiedo di parlare per fornire un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI COLINI PIA. Gli interventi dell'onorevole Noce Longo Teresa e dell'onorevole Di Vittorio mi fanno dubitare che io non sia stata abbastanza chiara nell'illustrare il mio pensiero. Tutta l'impostazione del disegno di legge, onorevoli colleghi, è per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in quanto tali e prescinde da considerazioni morali. Ora noi chiediamo che almeno in questo comma ci sia questa discriminazione alla quale non intendiamo rinunciare. Occorre affermare che la maternità si suppone da parte di donne regolarmente coniugate.

Perciò noi chiediamo che le camere di allattamento siano istituite per le donne coniugate. È chiaro che tali camere di allattamento resteranno poi a disposizione di tutte le operaie madri.

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. Io credo che anche qui sia sorta qualche confusione. Le ragioni esposte dalla collega che ha parlato poco fa sono apprezzabilissime e le condivido, ma ritengo che sarebbe bene non tenerne conto in questa sede, in quanto che non credo che il testo proposto dalla Commissione sia stato proposto con un altro intendimento: quello di definire, sia pure in modo approssimativo, la potenzialità di una azienda in ordine all'occupazione di mano d'opera femminile.

L'onorevole Longo Noce Teresa giustamente dice che se noi approviamo il testo ministeriale facciamo un passo indietro, nel senso che vi saranno aziende le quali oggi, in forza della disposizione della legge precedente che prescriveva la camera di allatta-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 LUGLIO 1950

mento per le donne dai 15 ai 50 anni, si troverebbero non più obbligate a tenere la camera di allattamento.

A questo proposito vorrei fare alcune osservazioni di carattere pratico, osservazioni scaturite dalla esperienza che personalmente ho, dalla visita nelle fabbriche. Questa disposizione effettivamente si è dimostrata in moltissimi casi quasi inutile, perché la determinazione delle donne dai 15 ai 50 anni fa sì che molte aziende hanno attualmente la camera d'allattamento senza che sia mai servita a niente. Ciò accade in molti casi. Ritengo che il progetto ministeriale abbia voluto mettere il termine di 50 coniugate certamente più aderente alla effettiva necessità di una camera di allattamento.

Quando ci troviamo di fronte a vecchie leggi, dobbiamo servirci dell'esperienza di esse, sia per fare dei passi innanzi (soprattutto per questo, anzi) ma anche per vedere se v'è qualcosa che si è voluto fare, che in pratica si è dimostrato inoperante. Credo quindi che il criterio adottato nel progetto ministeriale sia più pratico.

Giunti a questo punto, domando se non sarà neanche quello delle 50 coniugate un termine che valga a discriminare la necessità o meno di rendere obbligatoria la camera di allattamento, e allora vogliamo fare un'altra cosa? Stabiliamo il numero di 25 coniugate, dove certamente avremo dei casi di allattamento, oppure eleviamo il numero da 50 a 100, quando si rilevi solamente il numero delle donne occupate, senza scendere alla discriminazione se sono coniugate o no.

Così si verrebbe a modificare quella norma che fino ad oggi doveva essere applicata da parte delle aziende che occupavano le donne da quindici a cinquant'anni senza discriminazione di sorta e che in moltissimi casi, come ho voluto dimostrare, si è rivelata inutile.

Questo per quanto riguarda il primo comma. Affermato il principio dell'obbligo della camera di allattamento, con il secondo comma si dà la facoltà all'ispettorato del lavoro di disporre, in sostituzione dell'obbligo della camera di allattamento, che il datore di lavoro provveda ad istituire nelle adiacenze dei locali una camera che sia, non solo di allattamento, ma anche di asilo-nido per l'alimentazione e per la custodia dei bambini, oppure, quando il numero delle donne sia inferiore a 50, a partecipare a istituzioni che si trovino nelle vicinanze dei locali di lavoro.

Ecco la prima volta che appare la norma che riguarda gli asili-nido, aziendali o intera-

ziendali. Fino a questo punto non c'è altra norma che stabilisca, in certe determinate condizioni, l'obbligo da parte delle aziende di istituire asili-nido.

Per il secondo e per il terzo comma, quindi, sono favorevole al testo ministeriale, perché si chiarisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di partecipare agli asili-nido interaziendali.

Sono insomma favorevole al testo ministeriale con la specificazione ora detta e, se la si vuol prendere in considerazione, con la riduzione da 50 a 25 delle donne coniugate, oppure portando a 100 il numero delle donne dai 17 ai 50 anni, senza specificare che debbano essere coniugate, e ciò per ragioni di carattere pratico, suggerite dall'esperienza e non per altro; sono favorevole anche alla aggiunta al testo ministeriale del terzo comma del testo della Commissione, così come è stato proposto dall'onorevole De Maria.

Quanto al primo comma, condivido l'opinione dell'onorevole Repossi, che si richiamava all'ultimo comma dell'articolo 7 che abbiamo già approvato.

Pensiamoci bene! Si potrebbe recare un danno alle lavoratrici madri. Quindi appoggio la proposta dell'onorevole Gennai Tonietti con l'aggiunta proposta dall'onorevole De Maria.

FEDERICI MARIA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERICI MARIA, *Relatore*. La discussione ha rivelato questioni non prese ancora nella debita considerazione e che, se fossero risolte in modo avventato, potrebbero arrecare un danno alle lavoratrici. Sarebbe pertanto bene rimandare a domani la discussione. Al tempo stesso invito i colleghi a presentare in tempo gli emendamenti, in modo che si possa, domani, proseguire la discussione con maggiore sveltezza. Anche perché ritengo che se noi partissimo dal numero dei bambini, anziché dal numero delle lavoratrici, probabilmente concilieremmo tutte le tesi.

PRESIDENTE. Stante anche l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,35.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO